



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

IC "E. BALDUCCI"
Prot. 0004847 del 26/03/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 25.03.2026, Delibera n. 107)

Il regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento "interno" dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, novellato dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 e dal DPR n. 134 del 2025) e tiene conto delle indicazioni sulla valutazione, presenti nel D.M n.62 del 13 aprile 2017 e delle Linee guida per la didattica digitale integrata, allegate al D.M. 89/2020. La scuola, in collaborazione con la famiglia, è tesa alla formazione e all'educazione dei giovani, che le sono affidati.

I provvedimenti disciplinari previsti al suo interno hanno quindi una finalità eminentemente educativa e formativa.

Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica, in presenza o a distanza, o altra attività connessa con la vita della scuola (attività integrative, trasferimenti, viaggi di istruzione, soggiorni studio, etc.), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri, o, addirittura, penalmente rilevanti in Italia o all'estero.

ART. 1: PRINCIPI GENERALI

- La responsabilità disciplinare è personale, pertanto, le eventuali sanzioni non possono coinvolgere l'intera classe o gruppi di alunne/i indiscriminatamente;
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e finalizzate, per quanto possibile, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento o al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- La possibilità di convertire le sanzioni in attività di natura sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica viene valutata dal Consiglio di Classe;
- Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

- Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
- Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Il Consiglio di classe individua altresì nel suo seno i docenti incaricati di realizzare tali attività. Le attività di approfondimento hanno lo scopo di promuovere la responsabilizzazione, la consapevolezza delle regole e far riflettere lo studente sulle conseguenze del proprio comportamento. Tali attività saranno svolte presso l'istituzione scolastica. Per la progettazione di tali attività si farà riferimento a quelle deliberate all'interno del PTOF di Istituto. A mero titolo di esempio, potrebbero consistere nella produzione di un elaborato scritto come un tema, una relazione, una riflessione guidata, una lettera di scuse, pagine di un diario delle emozioni, una lettera di impegno; attività di approfondimento e rielaborazione come visione di un film con temi specifici sul rispetto, sulla legalità, sul bullismo, sull'inclusione, con successiva analisi dell'argomento orale e/o scritto.
- Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni**, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale sono deliberate dal Collegio docenti ed inserite nel PTOF di Istituto. Esse hanno finalità educative e costruttive.

Le attività di cui all'art.8 e inserite nel PTOF di Istituto, si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti sarà in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.

A seguito delle attività di verifica del medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente ufficio aggiorna annualmente gli elenchi.

La scuola, nell'ambito dell'autonomia, individua annualmente le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'offerta Formativa.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti dovuta alla inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Nei periodi **di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, **un percorso di recupero** educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. - Nei periodi di allontanamento dello studente sarà mantenuto un rapporto tra la Comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare al rientro nel gruppo classe.

Nei casi di recidiva di cui al punto precedente, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (mod. DPR n.134/25 art.4 comma 10).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (mod. DPR n.134/25 art.4 comma 11).

Le sanzioni tengono conto della situazione personale, dell'età, del contesto socio-economico e culturale dell'alunna/o, delle finalità della scuola, della gravità dell'infrazione ed eventuale sua reiterazione.

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sul giudizio di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

ART. 2: COMPORTAMENTI SANZIONABILI

- 1) Ritardi non occasionali;
- 2) Assenze non autorizzate dalla famiglia;
- 3) Reiterata mancanza del materiale didattico occorrente o anche occasionale qualora il materiale mancante possa compromettere lo svolgimento della lezione, mancato rispetto delle consegne a casa senza giustificato motivo;
- 4) Utilizzo di strumenti non autorizzati durante le verifiche (appunti, libri, cellulare, smart watch, etc.);
- 5) Mancata osservanza delle indicazioni dei docenti;
- 6) Disturbo delle attività didattiche;
- 7) Abbigliamento inopportuno per il contesto scolastico;
- 8) Utilizzo di cellulari e di altri simili dispositivi elettronici personali (ad es, smartwatch ecc.), e tablet, che non siano usati come ausili didattici autorizzati dai docenti.
- 9) Linguaggio irrispettoso o offensivo verso gli altri (adulti e compagni);
- 10) Realizzazione non autorizzata di materiale fotografico, video o audio di altre persone;
- 11) Diffusione non autorizzata di qualsiasi genere (stampa, riproduzione, social media, etc.) di materiale fotografico, video o audio di altre persone;
- 12) Danneggiamento o sottrazione di materiali, arredi, strutture, strumenti di proprietà dell'Istituto, dei compagni o di terzi;
- 13) Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri;
- 14) Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri/e studenti/esse o di terzi, all'interno del contesto scolastico;
- 15) Atteggiamenti lesivi della dignità altrui;
- 16) Compromissione o rischio di compromissione dell'incolumità proprie e/o di altre persone.

ART. 3: LE SANZIONI

- a) Richiamo verbale da parte dei docenti o del Capo d'Istituto;
- b) Annotazioni o richiami sul registro di classe da parte dei docenti;
- c) Rapporto disciplinare sul registro di classe da parte dei docenti;
- d) Convocazione dei genitori da parte del docente o D.S. o del Coordinatore del consiglio di classe;
- e) Allontanamento dalle lezioni (comprendendo in queste anche le uscite didattiche e viaggi di istruzione), da 1 a 15 giorni (Cfr. Art. 1 c.9 e c.10), disposto dal D.S. su delibera del c.d.c,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

convocato in seduta straordinaria. Per le sospensioni oltre i 15 gg l'organo competente a deliberare è il Consiglio di Istituto;

- f) Sospensione intervallo fuori dalla classe;
- g) Risarcimento o riparazione dei danni da parte della famiglia dell'alunna/o sanzionata/o.

Ad eccezione del richiamo verbale, tutte le sanzioni devono essere comunicate alla famiglia dell'alunna/o. Nel caso delle sanzioni di cui al punto a), b), f) per il tramite del registro elettronico, negli altri casi con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico.

Ciascuna sanzione verrà rapportata, oltre a quanto già precisato nell'elenco dei principi, all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.

In considerazione di questo, nello schema successivo, per ogni comportamento sanzionabile, vengono indicati uno o più provvedimenti, che saranno applicati (uno, alcuni o tutti) a seconda del caso stabiliti dai docenti, dal DS o dal Consiglio di Classe.

I provvedimenti di cui al punto a), b), c), d) f) e g) sono decisi dai docenti e/o dal DS e/o dal Consiglio di Classe nella componente dei soli docenti. Gli altri provvedimenti sono decisi dal Consiglio di Classe nella forma allargata ai rappresentanti dei genitori. In caso di violazioni talmente gravi da prevedere l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg delibera il provvedimento il Consiglio di Istituto.

COMPORTAMENTO	SANZIONE (vedi elenco sopra)
1) Ritardi	b)
2) Assenze non autorizzate dalla famiglia	c), d), e)
3) Mancanza del materiale didattico occorrente, mancato rispetto delle consegne a casa	b), d)
4) Utilizzo di strumenti non autorizzati durante le verifiche (appunti, libri, cellulare, smart watch, etc.);	c) d)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

5) Mancata osservanza delle indicazioni dei docenti	a), b), c), e)
6) Disturbo delle attività didattiche	b), c), f), d)
7) Abbigliamento inadeguato	a), b)
8) Utilizzo di cellulari e di altri dispositivi elettronici, se non autorizzati dal docente per attività didattiche	c)
9) Linguaggio irrispettoso o offensivo verso gli altri (adulti e compagni);	c), e) d)
10) Realizzazione non autorizzata di materiale fotografico, video o audio di altre persone	c), d), e)
11) Diffusione non autorizzata di qualsiasi genere (stampa, riproduzione, social media, etc.) di materiale fotografico, video o audio di altre persone	c), d), e)
12) Danneggiamento o sottrazione di materiali, arredi, strutture, strumenti di proprietà dell'Istituto, dei compagni o di terzi	c), d), e) g)
13) Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri	c), d), e)
14) Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altre/i studentesse/i o di terzi, all'interno del contesto scolastico	b), c), d), e)
15) Atteggiamenti lesivi della dignità altrui	b), c), d), e)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

16) Compromissione o rischio di compromissione dell'incolumità proprie e/o di altre persone.	c), d), e)
--	------------

ART. 4: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Nel caso in cui rilevi una condotta passibile di allontanamento dalle lezioni, il docente annota l'infrazione disciplinare sul registro elettronico e informa il Dirigente e il Consiglio di Classe. Il Dirigente scolastico, o suo delegato, provvede:

- 1) alla convocazione della famiglia e dell'allievo per l'audizione e la difesa, alla presenza del D.S. o di un suo delegato, del coordinatore di classe e/o eventuali docenti interessati, con la verbalizzazione delle dichiarazioni dei presenti;
- 2) alla convocazione, qualora ne ricorrano le condizioni, del consiglio di classe straordinario per decidere sull'adozione della sanzione.

L'allontanamento dalle lezioni viene sempre adottato dal Consiglio di Classe in seduta plenaria con la presenza del docente che ha rilevato l'infrazione e con la presidenza del Dirigente scolastico o suo delegato. L'allontanamento dalle lezioni può essere adottato anche a maggioranza;

Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l'allontanamento dalle lezioni (specificandone le modalità di attuazione e la tempistica), il Dirigente provvede a darne comunicazione all'alunna/o e alla sua famiglia, oltre che al coordinatore di plesso.

ART. 5: IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi eserciti la tutela o la patria potestà delle studentesse/i, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia d'Istituto, che decide entro 10 giorni.

ART. 6: ORGANO DI GARANZIA - FINALITÀ E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia è istituito presso l'Istituto Comprensivo "E. Balducci" di Fiesole e Vaglia, ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, con compiti legati all'ambito disciplinare e all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

2. L'Organo di Garanzia decide sul ricorso, da parte dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'Organo di Garanzia decide anche su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere situazioni di disagio vissute dagli alunni nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 7 – ORGANO DI GARANZIA - COMPOSIZIONE

- 1) L'Organo di Garanzia è composto da:
 - a. il Dirigente Scolastico o, all'occorrenza, un suo delegato che lo presiede;
 - b. due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto che non siano membri dello stesso;
 - c. due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto che non siano membri dello stesso.

Sono inoltre designati quattro membri supplenti (due docenti e due genitori appartenenti a classi diverse da quelle dei titolari), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.
- 2) I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica fino alla nomina del nuovo Organo di Garanzia che viene designato nella seconda seduta di ogni nuovo Consiglio di Istituto.
- 3) In caso di dimissioni di un componente dell'Organo di Garanzia, il Consiglio di Istituto provvede alla nomina del nuovo Organo di Garanzia entro 15 giorni dalle dimissioni.
- 4) I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o alunni appartenenti alla classe del proprio figlio. In tal caso sono sostituiti da uno dei membri supplenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

- 5) Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri alunni. In tal caso sono sostituiti da un docente supplente.
- 6) La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 8 - ORGANO DI GARANZIA - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di riunione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice dei presenti, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.
7. L'organo di Garanzia si intende validamente riunito quando sono presenti almeno la metà dei membri.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

ART. 9 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia (il dirigente scolastico), in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato nell'episodio motivo della sanzione.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamato a partecipare l'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. Le testimonianze degli alunni prevedono la necessaria presenza del genitore/tutore.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia e il Consiglio di Classe.